

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☒ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 15 del 05.04.2018

**Richiedente: BAISI OTTAVIO - Associazione
temporanea d'impresa Vagli.**

Comune: Vagli Sotto (LU)

**Oggetto: Manutenzione straordinaria della viabilità che
conduce alle cave nella valle di Arnetola.**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta, pervenuta al Parco in data
20.11.2017 al n. 3309, tramite il Comune di Vagli Sotto,
relativa alla manutenzione straordinaria della viabilità che
conduce alle cave nella Valle di Arnetola del Comune di
Vagli Sotto (LU);

Viste le integrazioni pervenute al protocollo del Parco in data
02.12.2017 prot. n. 3446, in data 26.02.2018 prot. n. 521 e
21.03.2018 prot. n. 758;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco in "Zona B1 - Riserva generale orientata a
prevalente carattere naturalistico e in parte in Zona B2 -
Riserva generale orientata a prevalente carattere paesistico
culturale", come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi
Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo
dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché
all'interno ZSC IT5120013 - Monte Tambura Monte Sella,
IT5120009 - Monte Sumbra e ZPS IT5120015 - Praterie
primarie e secondarie delle Alpi Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”*;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 *“Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);*

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 *“Legge forestale della Toscana”*;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento *“Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici”* approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto lo Studio di Incidenza pervenuto al Parco 21.03.2018 n. 758;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 28.03.2018:

La Commissione, premesso che la relazione di progetto e lo studio di incidenza presentano incongruenze nella descrizione dei lavori da realizzarsi, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- *nel primo tratto, con sviluppo di circa 1,5 km e con larghezza di circa 3,7 metri, è consentito il rifacimento del manto bituminoso esistente;*
- *nel secondo tratto, con sviluppo di circa 1,5 km e con larghezza massima di 4 metri, è consentito il ricarico con materiale inerte, conservando l’attuale configurazione di strada bianca;*
- *le piazzole di scambio dovranno essere realizzate nel numero di tre e nella disposizione indicata nella Tavola integrativa 1 - Planimetria generale, pervenuta al Parco 21.03.2018 n. 758;*
- *non sono consentiti allargamenti della sede stradale;*

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 1.076,00, come stabilito dall’ art. 123 della L.R. 30/2015, effettuata in data 20.03.2018;

DETERMINA

di rilasciare a **BAISI OTTAVIO - Associazione temporanea d'imprese Vagli** il **Nulla Osta** ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell’**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di**

Incidenza di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente alla manutenzione straordinaria della viabilità che conduce alle cave nella Valle di Arnetola del Comune di Vagli Sotto (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 20.11.2017 prot. n. 3309, il 02.12.2017 prot. n. 3446, il 26.02.2018 prot. n. 521 e il 21.03.2018 prot. n. 758, con le seguenti prescrizioni:

- *nel primo tratto, con sviluppo di circa 1,5 km e con larghezza di circa 3,7 metri, è consentito il rifacimento del manto bituminoso esistente;*
- *nel secondo tratto, con sviluppo di circa 1,5 km e con larghezza massima di 4 metri, è consentito il ricarico con materiale inerte, conservando l'attuale configurazione di strada bianca;*
- *le piazzole di scambio dovranno essere realizzate nel numero di tre e nella disposizione indicata nella Tavola integrativa 1 - Planimetria generale, pervenuta al Parco 21.03.2018 n. 758;*
- *non sono consentiti allargamenti della sede stradale;*

di dare atto che il presente Nulla osta, costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dell'intervento, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di trasmettere il presente provvedimento al richiedente e al Comune di Vagli Sotto;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini